



COMUNE DI MONTEDINOVE
Provincia di Ascoli Piceno

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 17 DEL 27-05-15

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di maggio, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

DEL DUCA ANTONIO	P	TILLI ERNESTO	P
VAGNETTI ERALDO	P	TANCREDI RENZO	P
MAZZONI GIANFRANCO	A	ANGELINI ANDREA	P
ANTOGNOZZI ALBERTO	P	POLINI CARLO	A
GIURGILA IONELA	P	CAPRIOTTI OSCAR	A
ROMANELLI FRIDA	P		

Assegnati n.11 In carica n.11 Assenti n.[3] Presenti n.[8]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario

Sig. GRELLI DOT. PIERLUIGI

Assume la presidenza il Sig. DEL DUCA ANTONIO

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la deliberazione di consiglio comunale in data odierna con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2015 ;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 53 del 29/09/2014 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni IMU 2014, pubblicata sul portale del federalismo fiscale ;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti **la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 29.12.2014, in particolare :

- art. 1 comma 679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;
- b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015».

E quindi :

Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014)

comma 677. *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015 (inserito con legge stabilità 2015), l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.*

Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituito con legge stabilità 2015) *Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;*

- art. 1 comma 692. *Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.*

VISTO il Decreto Legge 24-01-2015 n. 4 (GU n. 19 del 24-1-2015) convertito con modificazioni con Legge 25-03-2015 N. 34 riguardante "Misure urgenti in materia di esenzione IMU" ai sensi del quale (art.1):

1. *A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:*

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

RILEVATO che il comune di Montedinove è comune totalmente montano;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2014, delle successive modifiche normative, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015 ;

VISTA la delibera di Giunta 28/2012 ad oggetto: DETERMINAZIONE DEL VALORE AI FINI IMU PER L'ANNO 2012 DELLE AREE EDIFICABILI.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Proceduto a votazione palese, per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 8

Astenuti: n. -

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari: n. -

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di determinare le seguenti ALIQUOTE** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" - ANNO 2015 :

► **ALIQUOTA 6,00 (sei) per mille**

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata **pari a "0"** - somma IMU + TASI =< 6 per mille)*

► **ALIQUOTA 7,60 (settevirgolasei) per mille**

(per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014)

*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata **pari a "0"** - somma IMU + TASI =< 10,6 per mille)*

► **ALIQUOTA 9,60 (novevirgolasei) per mille**

(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata **pari a “0”** - somma IMU + TASI =< 10,6 per mille)

- 3) di determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2015:**
- a) **per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00 (duecento)** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 - b) **per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado** che la utilizzano come abitazione principale, si detraggono **euro 200,00 (duecento)** stabilendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di Euro 500,00.
- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ;**
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 14 del 29/05/2015, da applicare a far data dal 01-01-2015;**
- 6) di dare atto delle seguenti scadenze per il versamento della IMU:**
- 1° RATA: 16 GIUGNO
 - 2° RATA: 16 DICEMBRE
 - Per pagamento in unica soluzione: 16 GIUGNO
- 7) di provvedere** alla immediata pubblicazione delle suddette tariffe nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente.

Inoltre, ravvisata l'urgenza di provvedere all'approvazione del bilancio con separata votazione per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 8
Astenuiti: n. -
Voti favorevoli: n. 8
Voti contrari: n. -

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI MONTEDINOVE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

Oggetto: DETRMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICA=
 ZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO
 2015.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, i sottoscritti responsabili di servizio esprimono, sulla proposta di deliberazione in oggetto, così come meglio esplicitata nel deliberato di C.C. N. 17 in data 27-05-15 di cui alle precedenti pagine, i seguenti pareri:

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

 Il Responsabile dell'Area Interessata
F.to DEL DUCA ANTONIO

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

 Il Responsabile dell'Area Interessata
F.to DEL DUCA ANTONIO

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL Presidente
F.to DEL DUCA ANTONIO

IL Segretario Comunale
F.to GRELLI DOTT. PIERLUIGI

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18.08.2000,n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
Addì 08-06-15

Il Segretario Comunale
F.to GRELLI DOTT. PIERLUIGI

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

[x] E' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 08-06-15 al 23-06-15 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267, senza seguito di reclami;

[x] E' stata comunicata, con lettera n. in data ai signori Capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125, del T.U. 18.08.2000 n. 267;

[x] E' divenuta esecutiva il giorno 27-05-2015

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

[x] ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. lgs. 267/2000.

Addì 08-06-15

Il Segretario Comunale
F.to GRELLI DOTT. PIERLUIGI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
GRELLI DOTT. PIERLUIGI